

CONTRATTO

tra

la ... SOCIETÀ DI CORSE X, in persona del l.r. *pro tempore*,

e

Società o Ente estero

(di seguito anche cumulativamente denominate: le parti)

Art.1

(Oggetto)

1. Oggetto del presente contratto è la cessione al di fuori del territorio italiano delle immagini televisive delle corse di cavalli che si svolgono presso l'ippodromo di, tra la Società ... e la Soc...
2. I diritti di immagine delle corse rimangono di esclusiva proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che autorizza la Società di corse a cedere le immagini, di cui al comma 1, al di fuori del territorio nazionale.
3. E' fatto divieto alla Società contraente di cedere o trasferire i diritti o il contratto ad altri soggetti, né consentirne, in alcun modo, lo sfruttamento da parte di altri soggetti.
4. La Società si obbliga ad adottare tutte le misure più idonee consentite dai diversi ordinamenti per salvaguardare l'integrale rispetto del contratto ed evitare l'uso non autorizzato delle immagini delle corse.

Art. 2

(Durata ed efficacia)

1. La durata e gli effetti del presente contratto sono fissati al 31.12.2022.
2. Possono essere cedute – ai fini della diffusione al di fuori del territorio italiano - le immagini delle corse programmate presso l'ippodromo disino alla data fissata al comma 1 del presente articolo.
3. Il valore complessivo del contratto di commercializzazione stipulato dalla Societànon può essere superiore a € 150.000, al netto dell'IVA.

Art. 3

(Requisiti)

1. L'Ente o la Società di *betting* estera garantisce di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per la raccolta delle scommesse nei territori presso i quali avverrà, sia per la rete fisica che per i canali on line.

Articolo 4

(Obblighi)

1. I contraenti del presente contratto sono gli unici responsabili del rispetto del quadro normativo europeo vigente, e risponderanno di eventuali inadempimenti.
2. L'Ente o la Società di *betting* estera si impegna ad ottenere idonea certificazione, da parte del proprio Ente di riferimento (Monopolio o Ente assimilabile), concernente i movimenti totali e di profitto avvenuti sulle scommesse da corse italiane commercializzate.
3. La certificazione di cui al precedente comma è trasmessa dall'Ente o dalla Società di *betting* estera alla Società di corse entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna giornata di corsa cui le immagini oggetto di commercializzazione si riferiscono.

4. La Società, a seguito del ricevimento della certificazione, invia all'Ente o alla Società di *betting* estera una fattura di importo corrispondente.

5. L'Ente o la Società di *betting* estera dovrà garantire che l'offerta di scommesse escluderà i consumatori residenti in Italia.

6. L'Ente o Società di *betting* estera dovrà garantire che l'utilizzo del segnale televisivo delle corse avverrà esclusivamente ai fini della raccolta delle scommesse – in qualunque modalità effettuata – nel proprio territorio nazionale e comunque fuori dal territorio italiano.

Articolo 5

(Remunerazione del servizio di commercializzazione delle corse)

1. L'attività di commercializzazione all'estero delle immagini delle riprese delle corse è remunerata, alla Società di corse, in una percentuale del 40% calcolato sul movimento totale.

2. Il valore complessivo del contratto di commercializzazione non può essere superiore a € 150.000, al netto dell'IVA

Articolo 6

(Utilizzo delle immagini da parte di Enti o Società di *betting* estere)

1. Gli Enti o le Società di *betting*, sono autorizzate ad utilizzare le immagini relative alle corse oggetto del presente contratto al fine di raccogliere scommesse sulle corse medesime al di fuori del territorio italiano.

2. In particolare, gli Enti o le Società di *betting* sono autorizzate a:

a. conservare le immagini in uno specifico database, per un massimo di XX giorni;

b. aggiungere effetti visivi o sonori alle immagini;

c. stampare o riprodurre su supporti elettronici le immagini per solo uso "interno" (non rivolto al pubblico);

d. trasmettere le immagini a tutti gli operatori autorizzati, secondo la normativa di riferimento, a raccogliere scommesse, al solo fine di consentire ai medesimi di raccogliere le scommesse;

3. Ogni altro utilizzo delle immagini da parte di Ente o Società di *betting* estera è vietato.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Ente o la Società di *betting* si impegna a operare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 8

(Legge applicabile)

1. Le parti stabiliscono che il contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 9

(Foro esclusivo)

1. Per ogni controversia attinente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Per la SOCIETÀ DI CORSE X

Per la SOCIETÀ /ENTE NON ITALIANO